



AVVISO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2025 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART 25 COMMI 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016 n. 16

ART 1. FINALITÀ, ENTITÀ E DURATA

1. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
2. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.
3. L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro.
4. L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 7, comma 3.

ART. 2. REQUISITI DI ACCESSO

1. Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 3, dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
 - b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
 - c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 euro;
 - d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
 - e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.
2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2) potranno presentare richiesta di contributo secondo la modulistica di cui all'Allegato A), **a partire dal 10/04/2026 e comunque entro le ore 10:00 del 20/04/2026.**

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà può essere presentata:

- direttamente all'Ufficio Protocollo della sede comunale in Via Papa Giovanni XXIII 32
- inviata attraverso e-mail e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comune.pontirolo@registerpec.it

ART. 4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 è in capo all'Ente proprietario Comune di Pontirolo Nuovo.

ART. 5. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) essere inquilino di alloggio dei Servizi Abitativi Sociali (alloggi a canone moderato, alloggi con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98);
- b) essere inquilino di alloggio SAP appartenente all'area della Permanenza e della Decadenza, di cui al Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1;
- c) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evince palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- d) non debitamente firmate;
- e) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza;
- f) avere una ISEE superiore ad € 9.360,00;
- g) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

ART. 6. CONTROLLI

L'Ente proprietario Comune di Pontirolo Nuovo erogatore del contributo può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, l'Ente proprietario Comune di Pontirolo Nuovo procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

ART.7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il responsabile del procedimento è Elena Cremonesi -Assistente Sociale del Comune di Pontirolo Nuovo.

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/2019, sarà costituito il Nucleo di Valutazione

ART. 8. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti de presente Avviso e per la verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali, telefonando al numero 0363 332818

ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia alla specifica informativa.

ART. 10. ALLEGATI

Costituisce allegato al presente avviso:

- Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà (**ALLEGATO A**) reperibili anche sul sito comunale: www.comune.pontirolonuovo.bg.it